



Con riferimento all'informazione, il mezzo più diffuso attraverso il quale il giovane ha avuto notizia del servizio civile risulta essere il “passa parola” tra amici mentre, una volta acquisiti gli elementi di base, la maggioranza dei giovani approfondisce la conoscenza presso l'ente dove, successivamente presterà servizio.

Modalità di conoscenza



Fonti informative consultate






I giovani intervistati ritengono di aver ricevuto, dall'esperienza del servizio civile, un maggior contributo alla crescita personale (94 %) piuttosto che professionale (79%) e, soprattutto una maggiore sensibilità ed attenzione per i bisogni degli altri.

Crescita personale





Media : 94%

Crescita professionale

Media : 79%


**Capacità e conoscenze acquisite****Sviluppo della persona**

Il sistema di selezione adottato per consentire di svolgere il servizio civile viene valutato positivamente dai giovani nel 78 % dei casi così come il rapporto mantenuto con il referente del progetto (81 %). Anche le condizioni di sicurezza ed igiene sono valutate positivamente mentre viene evidenziata minor soddisfazione nei confronti del vitto ed alloggio laddove previsti.


Processo di selezione**Rapporti con il referente****Qualità di vitto ed alloggio****Condizioni di sicurezza ed igiene**

La maggior parte dei progetti di servizio civile sono stati attuati in piccoli centri ed in contesti sociali con problemi economici e con livello culturale medio basso.

Contesto ambientale






Contesto sociale





I giovani intervistati hanno espresso soddisfazione per le attività svolte ed hanno acquisito grande consapevolezza dell'aiuto assicurato agli utenti con i quali, nella grandissima maggioranza dei casi hanno instaurato un eccellente rapporto.



Soddisfazione attività



Utilità attività per utenti**Rapporto con utenti**

Dai dati raccolti, infine, la formazione dei volontari appare generalmente carente e spesso non raggiunge gli standards previsti.

Formazione generale**Formazione specifica**



Il monitoraggio ha avuto, nel 2004, particolare incisività, ed ha consentito di verificare sia una confortante e generalizzata certezza sulle motivazioni dei giovani orientati ad essere, prioritariamente, di aiuto agli altri e sui benefici che ne derivano all'utenza, sia alcune criticità che consentiranno di porre in atto idonei strumenti per l'ottimizzazione del servizio civile.

Sentenza 228/2004

Giudizio

Presidente	ZAGREBELSKY	Relatore	CONTRI
Udienza Pubblica del	06/04/2004	Decisione del	08/07/2004
Deposito del	16/07/2004	Pubblicazione in G. U.	

Ricorsi in via principale **21/2001 44/2002**

Massime:

SENTENZA N. 228

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gustavo	ZAGREBELSKY	Presidente
- Valerio	ONIDA	Giudice
- Carlo	MEZZANOTTE	"
- Fernanda	CONTRI	"
- Guido	NEPPI MODONA	"
- Piero Alberto	CAPOTOSTI	"
- Annibale	MARINI	"
- Franco	BILE	"
- Giovanni Maria	FLICK	"
- Francesco	AMIRANTE	"
- Ugo	DE SIERVO	"
- Romano	VACCARELLA	"
- Paolo	MADDALENA	"
- Alfonso	QUARANTA	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), promossi con due ricorsi della Provincia autonoma di Trento, notificati il 20 aprile 2001 e il 28 giugno 2002, depositati in cancelleria il 26 aprile 2001 e il 5 luglio 2002 ed iscritti al n. 21 del registro ricorsi 2001 ed al n. 44 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 aprile 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri;

uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorso depositato il 26 aprile 2001, iscritto al registro ricorsi n. 21 del 2001, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato gli artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), per violazione: a) dell'art. 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), dell'art. 9, numeri 2), 4), 5) e 10), e dell'art. 16 dello statuto speciale di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e delle "relative norme di attuazione"; b) dell'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); c) dell'autonomia finanziaria della Provincia, quale garantita dal titolo VI dello statuto, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), e in particolare dell'art. 5, commi 2 e 3, della citata legge n. 386.

La ricorrente premette che la disciplina della legge n. 64 del 2001 "interseca" molte delle materie affidate alle competenze legislative e amministrative della Provincia, quali, in particolare, quelle in tema di ordinamento degli uffici provinciali e del personale a essi addetto, di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, di manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali, di urbanistica, di tutela del paesaggio, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, di alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, di lavori pubblici, di turismo, di agricoltura e foreste, di lavoro, di assistenza e beneficenza pubblica, di addestramento e formazione professionale, di istruzione elementare e secondaria, nonché di igiene e sanità: materie contenute negli artt. 8, 9 e 16 dello statuto e nelle relative norme di attuazione.

Questa "intersezione" risulta, in generale, dalla indicazione delle finalità del servizio civile nazionale, contenuta nell'art. 1 della legge n. 64 del 2001: "promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona", "partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile", "contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani".

Sulla premessa che spetti allo Stato porre solamente la disciplina giuridica generale del servizio civile nella misura in cui lo svolgimento dello stesso determini l'assolvimento degli obblighi di leva, spettando invece alla Provincia autonoma la disciplina delle concrete attività nelle quali il servizio si realizza, in quanto esse rientrano in ambiti materiali di competenza provinciale, la ricorrente muove specifiche censure rispetto alle seguenti disposizioni della legge n. 64 del 2001: a) all'art. 7, che, attribuendo all'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), il compito di curare l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio, stabilisce che esso approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni di Regioni e Province autonome, coordinando i progetti con la programmazione nazionale (comma 2), e prevede inoltre la costituzione in ambito regionale e provinciale di strutture burocratiche statali (comma 4); b) all'art.